

PRODOTTI TESSILI E ABBIGLIAMENTO

Il regime comunitario di importazione è regolamentato da due provvedimenti:

1. **Regolamento CE n.3030 del 12 ottobre 1993** (già modificato con Reg.ti 3289/94, 2231/96, 824/97, 339/98,391/2000, 2474/2000, 391/2001,1809/2001, 27/2002, 138/2003,n. 260/2004 n. 487/2004 e da ultimo con Reg.to CE 1627/2004), che disciplina le importazioni di prodotti tessili originari di Paesi terzi con i quali la CEE ha concluso accordi bilaterali, sottoponendo le esportazioni da tali Paesi a limiti quantitativi (contingenti) o a sorveglianza.

E' caratterizzato da più allegati. In dettaglio troviamo:

Nell'allegato I i prodotti tessili interessati dal regolamento, rappresentati tramite la voce doganale (NC) e raggruppati in categorie (TEXT);

Nell'allegato II i Paesi di origine/esportazione interessati dal regolamento;

Nell'allegato V i prodotti tessili per i quali sono fissati limiti quantitativi annuali di importazione nella Comunità, nonché l'ammontare di detti limiti (contingenti) espressi per Paese e per categoria di prodotto.

Il rispetto dei limiti fissati è garantito da un sistema di duplice controllo basato sul rilascio di un apposito certificato/licenza di esportazione da parte del Paese esportatore e di una relativa licenza di importazione da parte del Paese comunitario di destinazione.

Gli operatori interessati devono pertanto richiedere preventivamente al Paese esportatore, tramite il fornitore estero, la licenza di esportazione prevista

Gli allegati III e IV disciplinano le importazioni dei tessili rientranti nell'allegato I ma non nell'allegato V. Questi prodotti, non soggetti a contingentamento, sono comunque sottoposti a vigilanza o sorveglianza e così suddivisi:

nella tabella A) troviamo le categorie di prodotti ed i Paesi soggetti al sistema della vigilanza a duplice controllo (l'importazione viene autorizzata dietro presentazione della licenza di esportazione);

nella tabella B) troviamo le categorie di prodotti ed i Paesi soggetti al sistema di sorveglianza semplice (l'importatore deve richiedere il documento di vigilanza, rilasciato automaticamente dietro apposita domanda – non serve in questo caso la licenza di esportazione);

nelle tabelle C) e D) troviamo le categorie di prodotti ed i Paesi soggetti al sistema della sorveglianza statistica a posteriori rispettivamente per le importazioni dirette e per il traffico di perfezionamento passivo (temporanee esportazioni per lavorazione/trasformazione); in quest'ultimo caso nessun onere preventivo è posto a carico dell'importatore.

Le richieste di eventuali autorizzazioni o documenti di sorveglianza vanno inoltrate su appositi formulari al Ministero del Commercio con l'Estero.

Centro Assistenza Doganale
Studio Michelucci srl

Via Milano, n° 35 – 25126 Brescia
tel. 030 318070 – 030 3737011
fax 030 2410290
web: www.cadmichelucci.it
e-mail: info@cadmichelucci.it
C.f. – P. iva 03330190178

2. **Regolamento CE n.517 del 07 marzo 1994**, già modificato con Reg.ti 1476/96, 1309/2002, 1437/2003, 2309/2003 e da ultimo con Reg.to CE n.1877/2004, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni Paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni. Anche in questo caso ci si deve riferire agli allegati per trovare sia i prodotti interessati sia i Paesi.

Ad oggi, i prodotti interessati dal regolamento sono:

• **quelli compresi nella sezione XI della nomenclatura combinata**

• **Altri prodotti:** NC=3005 90

3921 12 00;ex 3921 13;ex 3921 90 60

4202 12 19;4202 12 50;4202 12 91;4202 12 99;4202 22 10;

4202 22 90;4202 32 10;4202 32 90;4202 92 11;4202 92 15;

4202 92 19;4202 92 91;4202 92 98

5604 10 00

6309 00 00;6310 10 10;6310 10 30;6310 10 90;6310 90 00

ex 6405 20;ex 6406 10;ex 6406 99

ex 6501 00 00;ex 6502 00 00;ex 6503 00;ex 6504 00 00;ex 6505 90

6601 10 00;6601 91 00;6601 99;6601 99 90

7019 11 00;7019 12 00;ex 7019 19

8708 21 10;8708 21 90;

8804 00 00

9113 90 30;ex 9113 90 90

ex 9404 90

ex 9612 10

Ed i Paesi: **Serbia e Montenegro** Incluso il Kosovo, come definito nella Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999); **Corea del Nord**.

Le misure adottate sono il contingentamento (limitazioni quantitative annuali = necessità per l'importatore di ottenere l'autorizzazione all'importazione, che viene rilasciata dietro assenso da parte della Commissione europea), la vigilanza preventiva (necessità per l'importatore di ottenere il "documento di vigilanza") o a posteriori (nessun obbligo per l'importatore)

Le richieste di eventuali autorizzazioni o documenti di vigilanza vanno inoltrate su appositi formulari al Ministero del Commercio con l'Estero.

Ovviamente, il regolamento in oggetto, così come i suoi allegati, è soggetto a costante revisione. Per gli opportuni ragguagli vogliate contattare il nostro Studio.

Centro Assistenza Doganale
Studio Michelucci srl

Via Milano, n° 35 – 25126 Brescia

tel. 030 318070 – 030 3737011

fax 030 2410290

web: www.cadmichelucci.it

e-mail: info@cadmichelucci.it

C.f. – P. iva 03330190178